

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “GUIDO GOZZANO- CESARE PAVESE”

TRA

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/9/2022

E

L'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Priolo debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 23/9/2022;

L'Università degli Studi Federico II di Napoli, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Matteo Lorito debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 31/5/2022;

L'Università IULM di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Battista Canova debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico, in data 23/2/2022;

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 27/5/2022;

L'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Pier Francesco Nocini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 27/4/2022.

**nel seguito congiuntamente definite “Parti” o “Università”
convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1: Finalità del Centro

Il Centro è un modulo organizzativo, finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- conservare e aprire alla consultazione delle carte e dei volumi della biblioteca di Guido Gozzano e delle carte e dei volumi della biblioteca di Cesare Pavese, nonché di tutte le carte conservate (Vallini, Cena, Colla, Buratti, ecc.);
- accrescere la consistenza del patrimonio conservato dal Centro tramite il reperimento di materiale inedito di Guido Gozzano e Cesare Pavese, così come degli altri autori della letteratura italiana operanti in Piemonte;
- promuovere la ricerca nel campo della letteratura, della linguistica, del teatro, del cinema, della musica e di tutte le forme dell'arte con particolare riferimento all'opera di Guido Gozzano e Cesare Pavese e degli altri autori della letteratura italiana operanti in Piemonte;
- promuovere la didattica universitaria nell'ambito della storia della letteratura, della critica letteraria, dell'archivistica, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica

e delle digital humanities;

contribuire allo sviluppo di una piattaforma intitolata a Guido Gozzano e Cesare Pavese che comprenda il portale HyperPavese e ne preveda la connessione con altri progetti analoghi italiani e stranieri, rafforzando, fra gli altri, il rapporto con il consorzio Fonte Gaia;

contribuire alla conservazione e alla consultabilità dei lasciti relativi a materiale posseduto da Guido Gozzano e Cesare Pavese e di altri autori della letteratura italiana operanti in Piemonte, lasciti affidati al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino e alle altre Parti;

fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa;

fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni alle Università interessati alla ricerca nell'ambito della letteratura, della linguistica, del teatro, del cinema, della musica e di tutte le forme dell'arte con particolare riferimento all'opera di Guido Gozzano e Cesare Pavese e degli altri autori della letteratura italiana operanti in Piemonte le cui carte e/o materiale librario siano conservati presso il Centro anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio e di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione.

Tali fini sono perseguiti:

mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), di finanziamenti a fini di ricerca;

mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;

mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito della storia della letteratura, della critica letteraria, dell'archivistica, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell'informatica umanistica e delle digital humanities;

attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;

attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica;

mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria e dei media.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

Art. 2: Composizione del Centro

All'atto dell'istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici;

per l'Università degli Studi di Catania: Dipartimento di Scienze Umanistiche

per l'Università degli Studi Federico II di Napoli: Dipartimento di Studi Umanistici.

per l'Università IULM di Milano: Dipartimento di Comunicazioni, Arti e Media.

per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale: Dipartimento di Studi Umanistici;

per l'Università degli Studi di Verona: Dipartimento di Culture e civiltà;

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono aderire al Centro, Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta per collaborare con il Centro in relazione alle

attività indicate nell'art. 1.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo, come di seguito definiti. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione e possono essere riconfermate dal Comitato Direttivo.

Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino. In caso di trasferimento del Direttore ad altro Ateneo, o ad altro Dipartimento dello stesso Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore afferente allo stesso Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le parti, previa apposita deliberazione dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti afferenti al Centro appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico assegnato ai Dipartimenti afferenti al Centro.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili acquistati dal Centro dopo la sua costituzione.

Art. 4: Finanziamento del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- da eventuali contributi assegnati dai Dipartimenti, da altre strutture universitarie aderenti al Centro, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire, dal punto di vista scientifico e per il tramite dei Dipartimenti afferenti al Centro, alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate sulla base dell'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione dei finanziamenti, assegnati in forma indivisa al centro, è affidata al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 5: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art. 6: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, tra i docenti di ruolo e i ricercatori sia a tempo indeterminato sia determinato che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina. Ogni rappresentante del Comitato direttivo è designato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento e nominato dai Rettori degli Atenei convenzionati, a eccezione del membro afferente al Dipartimento capofila, che per esigenze strategiche di Ateneo, in sede di prima applicazione, per la prima nomina dell'Organo, è designato direttamente dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Torino e nominato dal Rettore. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

- approva le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
- approva il piano annuale di spesa il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- vaglia e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione di Università, centri dipartimentali e altre strutture universitarie, quelle individuali e le proposte di collaborazione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 9;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per le rispettive deliberazioni e per gli adempimenti conseguenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato Direttivo.

La convocazione è fatta per iscritto, tramite email e/o PEC, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto e possono avvenire per via telematica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In

caso di parità il voto del Direttore (o del vice-direttore in assenza del primo) è dirimente. Per la discussione di determinati argomenti, ritenuti di particolare complessità, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.

Art. 8 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dai componenti del Comitato Direttivo, dal Responsabile dell'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino (A.S.U.T.), da altri componenti nominati dal Comitato Direttivo stesso e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

Il Comitato Scientifico decade automaticamente al decadere del Comitato Direttivo che lo ha espresso.

Art. 9: Il Direttore

Il Direttore coincide con il membro del Comitato direttivo designato dall'Ateneo capofila ed è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica cinque anni. In sede di prima applicazione, per la prima nomina dell'organo, il Direttore è designato dal Senato Accademico e nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività oggetto della presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispose il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispose la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 10: Il Vice-Direttore

Il Vice-Direttore è designato dal Direttore per nomina diretta e collabora con quest'ultimo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 12: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 13: Recesso

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro, tramite lettera raccomandata A. R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, con almeno 90 giorni di preavviso.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università recedente di adempiere, per il tramite dei Dipartimenti afferenti al Centro, a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Art. 13bis: Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Comitato Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- c) venire meno della pluralità di aderenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento. In caso di scioglimento il comitato Direttivo propone al Consiglio di Amministrazione delle università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 15: Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché della normativa anti-Covid19 vigente.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto a entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare

nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente nell'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsivoglia sede si svolgano dette attività, fermo restando quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca.

Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

Art. 16: Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative all'altra parte, le stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti.

Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

Le Università convenzionate si impegnano, inoltre, reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, verrà valutata e riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno di successivi specifici accordi.

Art. 18: Durata

La presente convenzione ha durata di cinque anni.

L'eventuale rinnovo sarà disposto, solo in seguito ad acquisizione di specifiche deliberazioni da parte delle Università aderenti, con la stipulazione di una nuova Convenzione ed a seguito di verifica della efficacia della collaborazione e della valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 19: Controversie

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro individuato in base alla legge.

Art. 20: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del repertorio e del suo invio in conservazione sostitutiva.

Il RETTORE, prof. Stefano Geuna - Università degli Studi di Torino

Il RETTORE, Prof. Francesco Priolo - Università degli Studi di Catania

Il RETTORE, prof. Matteo Lorito - Università degli Studi Federico II di Napoli

Il RETTORE, prof. Gian Battista Canova - Università IULM di Milano

Il RETTORE, prof. Gian Carlo Avanzi - Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il RETTORE, prof. Pier Francesco Nocini - Università degli Studi di Verona